



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 58/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23851** del registro di segreteria, proposto da:

P. T. (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis e ivi residente alla via omissis n. omissis – p. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gulli presso il cui studio in Borgia (CZ) alla via Solferino n. 30 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto introduttivo;

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Battaglia e Maria Teresa Pugliano, dell'Avvocatura INPS sedente in Catanzaro (CZ) alla via Tommaso Campanella, n. 11 giusta procura in atti

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella pubblica udienza del 18 aprile 2024, nessuno comparso per l'INPS, udito l'Avv. Gulli per il ricorrente;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del **06.12.2023** ritualmente notificato in una

col pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha adito l'intestata Sezione giurisdizionale rassegnando le seguenti conclusioni: *"1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione ordinaria di inabilità al proficuo lavoro/mansione gestione pubblica nella gestione ex INPDAP e nel fondo CPDEL; conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della pensione ordinaria di inabilità al proficuo lavoro/mansione gestione pubblica nella gestione ex INPDAP e nel fondo CPDEL; in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali, oltre CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore del difensore costituito ex art. 93 cpc"*.

A sostegno della domanda ha rappresentato e documentato quanto segue:

- Di essere stato dipendente del Comune di omissis dal 17.05.2004 al 02.08.2022 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come si evince dall'estratto conto previdenziale INPS (all. 1);
- Dalla busta paga del mese di aprile 2018 si evince che il Comune di omissis ha indicato erroneamente una data di assunzione diversa quella che si evince dall'estratto conto previdenziale INPS (all. 2);
- Di essere stato sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica di Verifica del Ministero

dell'Economia e delle Finanza (a seguito di richiesta del Comune di omissis) in data 02.08.2022, in esito alla quale la CMV lo giudicava *“non idoneo in modo permanente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D. lgs. n. 165/01”* (all. 3);

- Di avere presentato domanda amministrativa all'INPS in data 23.05.2023 per richiedere la pensione ordinaria di inabilità al proficuo lavoro/mansione gestione pubblica nella gestione ex INPDAP e nel fondo CPDEL;

- Di avere ricevuto in data 13.06.2023 il provvedimento di rigetto da parte dell'INPS con la seguente motivazione: *“non si raggiunge il requisito minimo di anzianità pari ad anni 14 mesi 11 giorni 16 per la pensione di inabilità al proficuo lavoro: totale al 02.08.2022 è di anni 14 mesi 7 giorni 02”* (all. 4);

- Di avere presentato ricorso al Comitato Provinciale INPS in data 25.07.2023, senza ricevere alcun riscontro (all. 5);

In **diritto**, ritiene che il requisito minimo richiesto dalla legge per la pensione di invalidità per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (**anni 14 mesi 11 e giorni 16** di contribuzione), sia stato raggiunto alla luce della data di assunzione del 17.05.2004 indicata nell'estratto conto previdenziale INPS allegato al ricorso.

2. L'INPS, regolarmente convenuto in giudizio, non si è

costituito.

3. All'udienza del 18.04.2024, l'Avv. Gulli si è riportato a quanto argomentato nel ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Ha chiesto che venga dichiarata la contumacia dell'INPS. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Deve preliminarmente essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c., la contumacia dell'INPS, per il quale nessuno è comparso alla udienza odierna, e a cui il ricorso introduttivo, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato via *pec* in data 13.12.2023.

5. La domanda è infondata e deve essere respinta proprio alla luce dell'estratto conto previdenziale INPS (All. 1) che invece il ricorrente assume a base del suo ricorso.

Ed infatti, sommando tutti i periodi contributivi utili per la pensione richiesta, ne viene il totale calcolato correttamente dall'ente previdenziale nel contestato provvedimento di rigetto:

anni 14, mesi 7, giorni 2 (contando anche 17.04.2004 qual data di assunzione presso il Comune di omissis che, invece, il ricorrente ha ritenuto pretermesso dall'ente), **e non anni 14, mesi 11, giorni 16** invocato dal ricorrente.

6. Tenuto conto della contumacia dell'INPS, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria – in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da P. T. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, così provvede:
Dichiara la contumacia dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro, 18/04/2024

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni